



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.09.2023

Info/155.23/ADR/Esenzione nomina Consulente-Novità dal MIT

**ADR – ESENZIONI OBBLIGO NOMINA CONSULENTE –
AGGIORNAMENTO**

Facciamo seguito alla ns. precedente news sull'argomento per comunicare che è stato da pochi giorni pubblicato il Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, entrato in vigore il 20 settembre 2023, che disciplina in maniera complessiva i casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR e che abroga i testi normativi ad oggi di riferimento (Dm 4 luglio 2000).

Si ricorda che in base all'accordo ADR, con il 01 gennaio 2023 si è esteso l'obbligo di nomina del consulente ADR anche per le aziende che effettuano esclusivamente attività di spedizione di merci pericolose, inizialmente senza la possibilità di deroga.

Da queste sono derivate discussioni per i disagi che ne sarebbero derivate alle imprese anche per la normativa nazionale obsoleta.

Per questo era stata emessa la Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 40141 del 21/12/2022 e la firma dell'accordo multilaterale n. M351 da parte dell'Italia al fine di estendere la possibilità di esenzione anche agli speditori (v. precedente infoAMIS in calce)

Ora con questo ultimo Decreto, che si rivolge alle imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più attività connesse di imballaggio, carico, riempimento, o scarico merci pericolose su strada, **delinea quattro tipologie di esenzione:**

- casi di esenzione per natura del trasporto , limiti quantitativi o disposizioni speciali;
- casi di esenzione di trasporti incolli;
- casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione.

Inoltre il provvedimento richiama anche il suddetto **dell'accordo multilaterale n. M351** da parte dell'Italia riguardante **l'esenzione della nomina del consulente per speditori di merci "poco" pericolose.**

Stante il nuovo il decreto le imprese dovranno quindi rivalutare la propria condizione alla luce delle nuove disposizioni.

Ricordiamo comunque che, indipendentemente dalle esenzioni applicabili, rimarrà in capo al legale rappresentante dell'impresa l'obbligo di adempiere a tutte le ulteriori disposizioni ADR pertinenti (scelta degli imballaggi idonei, etichettatura, compilazione dei documenti di trasporto, ...) e di provvedere alla costante formazione del proprio personale.

In allegato il Decreto Ministeriale 7 agosto 2023 in Gazzetta